REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 107 del 14 aprile 2020

Oggetto: L.R. n. 35/2016, art. 10, D.G.R. n. 1065/2018 e D.G.R. n. 417/2020. Fondo di solidarietà - Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi a tutela della salute mentale e della disabilità - annualità 2019.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

- di approvare l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle modalità e ai tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi a tutela della salute mentale e della disabilità, concernenti il Fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 35/2016, art. 10 a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative ai servizi erogati nell'anno 2019;

- di dare atto che dal presente decreto non deriva impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020;

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, *ai sensi della L.R. 17/2013.*

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso innanzi alle competenti autorità giurisdizionali entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 35/2016, art. 10 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017);

- DGR n. 1065 del 30/07/ 2018 - “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10”.

- DGR n. 1723 del 17/12/2018: “Disposizioni integrative alla DGR n.1065/2018, recante: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10”;

- DGR n. 228/2020: “Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – Modifica della DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 – Sostituzione Allegato A)”

- DGR n. 417/2020: “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – Modifica della DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 – Sostituzione Allegato A)”.

Motivazione

La Giunta Regionale, con deliberazione n.1065/2018 ha approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10. Con la succitata DGR n.1065/2018 si è stabilito di destinare il “Fondo” di che trattasi a parziale o totale copertura delle spese di compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle rette per il ricovero nelle seguenti strutture sociosanitarie residenziali per la tutela della salute mentale:

- Comunità protetta h24 – livello assistenziale codice SRP3.1.1 – 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all’utente/comune;
- Comunità protetta h24 – livello assistenziale SRP 3 .1.2 – 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all’utente/comune;
- Comunità protetta h12 – livello assistenziale codice SRP3.2 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all’utente/comune;
- Gruppo appartamento – livello assistenziale SRP3.3 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipa-zione in carico all’utente/comune.

Con deliberazione n. 1723/2018 la Regione ha provveduto ad integrare la DGR n.1065/2018 precisando che nell’ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo vanno considerate anche:

a) I nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture in relazione ai quali è previsto l'impiego di risorse professionali e finanziariesanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitarie sociali. Il livello assistenziale socioriabilitativo è riferito alle strutture e quote di compartecipazione indicate nella DGR n.1331/2014;

b) Le comunità per persone con disturbi mentali (CADM) livello assistenziale SRP3.3 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all'utente/comune.

La Giunta regionale con deliberazione n. 417/2020 ha approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – Modificando la DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 con la sostituzione dell'Allegato A)";

Preso atto che l'allegato A) della DGR n. 417/2020 di cui sopra recante "*Linee guida per la gestione del "Fondo di solidarietà" finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero nelle strutture preposte alla tutela della salute mentale e disabilità*" riporta in modo completo e generale tutte le disposizioni relative ai criteri di riparto e utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10, prevedendo la possibilità di accesso al contributo anche alle seguenti strutture per la disabilità:

- RSA Accoglienza Disabili-livello assistenziale codice RD3 - 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;
- Residenze Protette per disabili - livello assistenziale codice RD3 - 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;
- Comunità Alloggio per Disabili- livello assistenziale codice RD4 - 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;
- Comunità Socio-Educative Riabilitative – (CoSER);

Con riferimento alle Comunità Socio Educative Riabilitative, per quanto riguarda gli interventi relativi l'annualità 2019, in attesa dell'approvazione dei manuali attuativi della LR 21/2016, i criteri utilizzati per la determinazione del co-finanziamento per le CoSER sono quelli previsti dalla DGR n.23/2013 (di cui alla normativa di riferimento) che stabilisce l'importo di euro 115,00 quale cifra della retta giornaliera di degenza per ogni ospite rispetto al quale la Regione concorre nella misura del 50%.La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite (come previsto nell'allegato A della DGR 23/2013) viene così ripartita:

- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;

- 25% a carico degli Utenti/Comuni/ di residenza dei disabili ospiti.

Con il presente atto si provvede a stabilire le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione da parte dei beneficiari facenti capo sia alla salute mentale che alla disabilità relative all'annualità 2019.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

Fare clic qui per immettere testo.

ALLEGATI

1. Allegato "A": "L.R. n. 35/2016, art. 10, D.G.R. n. 1065/2018, D.G.R. n. 1723/2018. E DGR n. 417/2020. Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi relativi alla tutela della salute mentale e della disabilità - Fondo di solidarietà - annualità 2019".

:

ALLEGATO A

L.R. n. 35/2016, art. 10, D.G.R. n. 1065/2018, D.G.R. n. 1723/2018 e DGR. N. 417/2020 - Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi relativi alla tutela della salute mentale e della disabilità - Fondo di solidarietà - annualità 2019.

Premessa

Con DGR n. 1065/2018 *"Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10"* e con DGR n.1723/2018 *"Disposizioni integrative alla DGR 1065/18"* la Regione aveva approvato i criteri di riparto e le modalità attuative del "Fondo di Solidarietà" istituito con LR. 35/2016, art.10 destinato a totale o parziale copertura della quota di compartecipazione a carico del Comune/utente in riferimento alle rette di ricovero per le strutture residenziali e semiresidenziali dell'area salute mentale di cui alla Legge regionale n.21/2016;

Con DGR n. 417/2020 recante *"Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – Modifica della DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 – Sostituzione Allegato A)"* la Regione ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari estendendo la richiesta di contributo da parte degli Ambiti Territoriali Sociali anche a favore di soggetti ospiti in strutture per la disabilità secondo quanto stabilito nell' allegato A) della DGR n. 417/2020;

Con il presente atto vengono di seguito individuate le procedure amministrative da porre in essere per la realizzazione dell'intervento relativo al "Fondo di solidarietà" – annualità 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) in attuazione delle DGR n.1065/2018, DGR n.1723/2018 e DGR n. 417/2020 di cui sopra.

Le risorse rese disponibili dal Bilancio 2020 vengono ripartite pertanto a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative ai servizi erogati nell'anno 2019.

Beneficiari

Beneficiari dei contributi di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale in premessa sono i Comuni tenuti a compartecipare al pagamento di parte della retta di degenza (cd "quota sociale a carico del Comune") nelle strutture per la tutela della salute mentale e della disabilità, come di seguito specificate.

Compartecipazione al pagamento della quota sociale

In base alla normativa vigente, l'utente assistito, in relazione al proprio ISEE, partecipa al pagamento in tutto o in parte della "quota sociale" della retta, fermo restando l'onere in capo al Comune di residenza di intervenire con proprie risorse nell'ipotesi in cui i livelli di reddito e patrimonio dell'interessato non gli consentano di compartecipare totalmente o parzialmente.

Strutture e quote di compartecipazione

In base alle Deliberazioni di Giunta regionale in premessa citate, le tipologie di strutture considerate e le quote di compartecipazione di cui alla DGR n.1331/2014 possono essere sintetizzate come indicato di seguito:

SALUTE MENTALE:

Livello assistenziale e codice	Denominazione struttura	Quota a carico SSR	Quota compartecipazione dell'Utente/Comune	Quota Totale
Socioriabilitativo SRP3.1.1	Comunità Protetta H24	€ 80,50	€ 34.50 (30%)	€ 115,00
Socioriabilitativo SRP3.1.2	Comunità Protetta H24	€ 64,40	€ 27,60 (30%)	€ 92,00
Socioriabilitativo SRP3.2	Comunità Protetta H12	€ 22,00	€ 33,00 (60%)	€ 55,00
Socioriabilitativo SRP3.3	Gruppo Appartamento	€ 10,80	€ 16,20 (60%)	€ 27,00
Socioriabilitativo SRP3.3	CADM (Comunità per persone con disturbi mentali) *assimilate* a *"Gruppo appartamento*	€ 10,80	€ 16,20 (60%)	€ 27,00

"Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture":

La DGR n.1723/2018 ha stabilito inoltre che i Comuni possono richiedere il contributo per il Fondo solidarietà anche per le persone inserite presso i "Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture" in relazione ai quali è previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra servizi territoriali sanitari e sociali.

Il tipo di struttura e il relativo codice, in assenza di indicazioni dalle DGR n.1065/2018 e DGR n.1723/2018, devono essere indicati dal Comune tra quelli previsti dall'Allegato C della DGR n.1331/2014 – SALUTE MENTALE sulla base delle indicazioni riportate nella convenzione o accordo di cui sopra.

La Regione Marche, nel caso di *strutture per la salute mentale situate fuori regione* e che prevedono quote superiori a quelle sopra indicate (DGR n. 1331/2014), prenderà in considerazione la quota di compartecipazione per un importo massimo giornaliero di euro 34,50.

Qualora la quota di compartecipazione dell'utente/Comune effettiva indicata dal Comune fosse superiore alla quota prevista dalla tipologia di struttura inserita nella prima colonna di cui sopra (*Livello assistenziale e codice*), per calcolare il contributo regionale si terrà conto della quota di compartecipazione dell'utente/Comune regionale inserita nell'Allegato C della DGR n.1331/2014 della struttura indicata dal Comune.

DISABILITA':

Livello assistenziale e codice	Denominazione struttura	Quota a carico SSR	Quota compartecipazione dell'Utente/ Comune	Quota Totale
Cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3	RSA Accoglienza Disabili	€ 84,40	€36,17 (30%)	€ 120,57
Cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3	Residenze Protette per disabili	€ 84,40	€36,17 (30%)	€ 120,57
Cure riabilitative di mantenimento per disabili privi di sostegno familiare RD4	Comunità Alloggio per Disabili	€ 27,20	€40,80 (60%)	€ 68,00

Comunità Socio-Educative Riabilitative – (CoSER):
Per quanto concerne le Comunità Socio Educative Riabilitative va precisato che per gli interventi dell'annualità 2019, in attesa dell'approvazione dei manuali attuativi della LR 21/2016, i criteri utili per la determinazione del co-finanziamento per le CoSER sono quelli previsti con DGR 23/2013 nella quale viene mantenuta la cifra di euro 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite rispetto al quale la Regione concorre nella misura del 50%.La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite (come previsto nell'allegato A della DGR 23/2013) viene così ripartita:

- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;
- 25% a carico degli Utenti/Comuni di residenza dei disabili ospiti.

La Regione Marche, nel caso di *strutture per la disabilità situate fuori regione* e che prevedono quote superiori a quelle sopra indicate, prenderà in considerazione la quota di compartecipazione per un importo massimo giornaliero di euro 40,80.

Coordinamento e supporto tra i Servizi
I Servizi sociali del DSM e quello dell'UMEA (o enti accreditati di competenza) - che hanno la presa in carico degli utenti inseriti nelle strutture sopraindicate - supportano la procedura di compartecipazione attivando un coordinamento con il Servizio sociale del Comune territorialmente competente.

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

A) Presentazione e trasmissione delle domande dai Comuni agli Ambiti Territoriali Sociali.

Il Comune trasmette la richiesta di ammissione ai benefici di cui alle D.G.R. n. 1065/18, D.G.R. n. 1723/2018 e DGR n. 417/2020 all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale territorialmente competente secondo la seguente tempistica:

Per la **salute mentale** entro il 06/06/2020 secondo modalità concordate con l'Ambito Territoriale Sociale stesso, utilizzando l'apposito modulo "*Dati fondo solidarietà. salute mentale xlsx*" in formato elettronico che viene inviato via PEC insieme al presente decreto a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Per la **disabilità** entro il 20/06/2020 secondo modalità concordate con l'Ambito Territoriale Sociale stesso, utilizzando l'apposito modulo "*Dati fondo solidarietà. disabilità xlsx*" in formato elettronico che viene inviato via PEC insieme al presente decreto a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Le rispettive richieste debbono contenere, per ogni utente, i seguenti dati:

- Iniziali cognome e nome utente;
- Data di nascita utente;
- Sesso utente;
- Ammontare ISEE utente (DSU 2020), così come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 e s.m.i., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Indicazione dell'Area Vasta del Dipartimento di Salute Mentale/UMEA (o enti accreditati competenti) che ha la presa in carico;
- Tipologia e denominazione struttura, completa di indirizzo;
- Importo giornaliero della retta della struttura così come determinata con DGR 1331/2014 o da apposita convenzione con l'ASUR;
- Importo giornaliero della quota parte della retta per la quale, ai sensi della DGR 1331/2014 o della convenzione, è stabilita la compartecipazione Utente/Comune;
- Numero giorni di degenza nell'annualità considerata (2019);
- Importo complessivo retta nell'annualità considerata (pari all'importo della retta giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Importo complessivo della quota parte della retta a carico dell'Utente/Comune nell'annualità considerata (pari all'importo della quota parte giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Somma complessiva pagata dall'Utente per l'annualità considerata.
- Somma complessiva pagata dal Comune per l'annualità considerata.

Nella domanda dovranno essere altresì indicati gli estremi con il relativo importo delle fatture emesse dalla struttura in relazione alle spese in parola, nonché gli estremi delle quietanze o delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento, con i relativi importi (o documentazione equivalente).

B) Trasmissione delle domande dagli Ambiti Territoriali Sociali al Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche.

Gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali - entro il 20/06/2020 per la *salute mentale* ed entro il 04/07/2020 *per la disabilità* - provvederanno all'inoltro dei dati riferiti alle richieste di cui al punto precedente al Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche, all'indirizzo PEC: *regione.marche.politichesociali@emarche.it*. Tali dati dovranno essere trasmessi sugli appositi moduli "*Dati fondo solidarietà. salute mentale xlsx*" e "*Dati fondo solidarietà. disabilità xlsx*" in formato elettronico che vengono inviati via PEC insieme al presente decreto a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

I moduli di cui sopra dovranno essere ritrasmessi alla Regione per ciascuna area (salute mentale e disabilità), come sopra indicato, nei seguenti formati:

1. un file in formato "p7m" sottoscritto digitalmente dal Coordinatore ATS;
2. un file in semplice formato excel.

Si fa altresì presente che, come stabilito dalla DGR n. 1065/2018, DGR 1723/2028 e DGR n. 417/2020:

1. In via transitoria e per gli interventi anno 2019 qualora il Comune interessato non abbia ancora provveduto all'approvazione/applicazione del proprio regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta, lo stesso verrà comunque ammesso a finanziamento, ferma restando la trasmissione alla Giunta Regione Marche, per il tramite dell'ATS, dei dati di cui al precedente punto A). La Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, provvederà ad effettuare il calcolo della "quota parte sociale a carico del Comune" ed all'assegnazione del relativo contributo in base all'ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR n. 417/2020.

2. Nell'ipotesi in cui il pagamento della "quota sociale" a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal soggetto Utente in assenza di regolamento comunale che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE, non viene erogato alcun contributo, salva l'adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all'Utente dal Comune entro e non oltre le date di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo (06/06/2020 per la salute mentale e 20/06/2020 per la disabilità).

3. Nell'ipotesi in cui sia il Comune che l'Utente abbiano compartecipato al pagamento della "quota sociale" della retta a carico del Comune, si provvederà, sia per gli interventi della salute mentale che della disabilità, ad assegnare il contributo di cui trattasi al Comune sulla base dell'importo di detta "quota sociale" secondo i criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR n. 417/2020, fatto salvo il rimborso da parte del Comune di quanto dovuto all'Utente.

4. Nell'ipotesi in cui alla data di adozione della DGR n.417 del 06/04/2020 non abbia ancora avuto luogo il pagamento di quanto dovuto alla struttura dal Comune per l'annualità 2019, la richiesta di contributo potrà essere presentata solo nel caso in cui il Comune – in base a quanto previsto nel proprio regolamento che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE – procederà intanto al pagamento della quota sociale della retta a suo carico in base al predetto regolamento, entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste di contributo (06/06/2020 per la salute mentale e 20/06/2020 per la disabilità). La Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, provvederà ad effettuare il calcolo della "quota parte sociale a carico del Comune" sia per gli interventi della salute mentale che della disabilità ed all'assegnazione del relativo contributo in base all'ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR n. 417/2020.

5. Nel caso di prestazioni effettuate fuori Regione (e per eventuali quote di compartecipazione superiori a quelle stabilite nel presente atto), la compartecipazione al pagamento della "quota sociale" avviene nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Marche.
   In tali casi il Comune deve produrre, in sede di presentazione della domanda:
   a) la documentazione attestante l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura ubicata fuori Regione;
   b) l'autorizzazione all'ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

6. Nel caso di ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee, per la determinazione della "quota sociale" a carico dell'Utente/Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulate con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale.